

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1601

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro della pubblica istruzione**

(FIORONI)

**e col Ministro dell'università e della ricerca**

(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	21
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	22
Disegno di legge .....	»	23
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - L'intesa si colloca nel quadro dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma e del Programma di collaborazione nell'ambito della cultura e dell'istruzione per gli anni 2001-2004, firmato a Roma il 4 ottobre 2000. Oggetto dell'Accordo è la divulgazione e l'approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle culture italiana e russa nelle scuole dei due Paesi con lo scopo di contribuire in primo luogo all'allargamento delle collaborazioni e della comprensione reciproca tra i popoli della Repubblica italiana e della Federazione russa, in secondo luogo alla difesa e alla promozione dell'italiano in un momento alquanto delicato, conseguente a una più spinta competitività fra le maggiori lingue europee (conseguentemente all'allargamento della Unione).

#### *Analisi sintetica dell'articolato*

I primi cinque articoli prevedono scambi di esperienze di didattiche a vari livelli tra

Russia e Italia: scambi di docenti, di classi, iniziative culturali e didattiche che si svolgono su prevalente base di reciprocità, come segnalato dallo stesso Ministero dell'istruzione, oltre che sulla messa a punto di materiale didattico. L'articolo 6 prevede la costituzione di un Gruppo misto di lavoro, cui per la Parte italiana partecipano sia il Ministero della pubblica istruzione che il Ministero degli affari esteri. Un particolare sostegno a quanto previsto dall'articolo 1 potrà essere dato dalla competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, attraverso l'erogazione di contributi a cattedre di italiano funzionanti presso scuole russe, come attraverso l'invio di sussidi e materiali didattici. L'articolo 7 «non esclude altre forme di collaborazione [...] da concordare fra le parti», e dunque si risolve in una sorta di dichiarazione di intento che non implica al momento obblighi di sorta. Infine, l'articolo 8 si riferisce alla vigenza dell'Accordo (denunciabile dopo un quinquennio da una delle due Parti).



**E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:****PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 1 comma.....
2. Art. 2 comma.....
3. Art. 3 comma.....
4. Art. 4 comma.....
5. Art. 5 comma.....
6. Art. 6 comma.....

**PER LA COPERTURA:**

1. Art. 3 comma 1
2. Art ..... comma.....

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

1. Art. / comma /
2. Art.....comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

## A) Descrizione sintetica degli articoli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 :

- Art.n.1: Erogazione di contributi per l'assunzione e l'aggiornamento di docenti russi per favorire gli studi, l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiana nella Federazione russa;
- Art. n. 2: Scambi annuali di specialisti per tenere conferenze e lezioni pratiche; cooperazione nel campo delle metodologie d'insegnamento delle due lingue che viene attuata con un seminario; scambio di materiale didattico, librario audiovisivo ed incarico ad un soggetto universitario per la raccolta commentata; scambi d'insegnanti;
- Art. 3: Scambi tra Istituti scolastici secondari;
- Art. 4: Svolgimento di concorsi per favorire la conoscenza delle lingue;
- Art.5: Redazione di adeguato materiale didattico per l'insegnamento delle lingue e letterature;
- Art. 6: Riunioni di un Gruppo di lavoro congiunto.

- spese di trasporto detenuti;
- accompagnatori;
- spese per trasporto di cose e traduzioni.

## B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

## C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Contributi stabiliti in maniera forfetaria; compensi erogati in base alla normativa vigente; biglietto aereo in base alle tariffe - tipo in vigore; diaria secondo D.M. 2003, L.n. 248/06 e leggi indicate in Appendice.

## C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo le indicazioni fornite dai Ministeri competenti.

e/o

## C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.











**SEZIONE III**  
**MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)</b>	-247.145	- 219.845	- 281.105

**MODALITÀ DI COPERTURA:**

**A) Fondi speciali**

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	247.145	219.845	281.105
	Ministero .....			
- Tabella B	Ministero .....			
	Ministero.....			
<b>Totale fondi speciali</b>				

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

-Legge .....	articolo .....	comma .....			
-Legge .....	articolo.....	comma .....			
-Legge .....	articolo.....	comma.....			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>					

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge.....	articolo .....	comma .....			
-Legge .....	articolo.....	comma .....			
-Legge .....	articolo.....	comma.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>					

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	247.145	219.845	281.105
---------------------------------	---------	---------	---------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)</b>			
<b>MODALITÀ DI COPERTURA:</b>			
<b>A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato</b>			
<b>B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente</b>			
- .....			
- .....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente</b>			
<b>C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente</b>			
- .....			
- .....			
<b>Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente</b>			
<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>			

**SEZIONE IV**

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Descrizione sintetica**

.....

.....

.....

.....

.....

**SEZIONE V**  
**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<b>Saldo netto da finanziare</b>	/	/	/
<b>Fabbisogno di cassa del settore statale</b>	/	/	/
<b>Indebitamento netto</b>	/	/	/

Note:

L'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

*Articolo 1:*

Per favorire gli studi, l'insegnamento della lingua italiana, della letteratura e della cultura italiana presso le istituzioni di istruzione secondaria in Russia, viene prevista l'erogazione di un contributo per l'assunzione di docenti *in loco* per un importo di euro 60.000.

euro 60.000

Sempre per raggiungere le stesse finalità viene previsto l'aggiornamento di docenti interessati ai progetti integrati per un ammontare di euro 6.000.

euro 6.000

Totale onere (articolo 1) euro 66.000

*Articolo 2, paragrafo 2, punto primo e articolo 1:*

Scambi annuali di specialisti qualificati per tenere conferenze e lezioni pratiche sulla lingua e letteratura.

Prevedendo l'invio di cinque esperti del Ministero della pubblica istruzione l'anno con una permanenza di un mese nella Federazione russa, si avrà la seguente spesa:

(euro 3.000 al mese x 5 persone) euro 15.000

L'importo di euro 15.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per la pubblica istruzione.

È previsto, inoltre, l'invio di tre esperti del Ministero degli affari esteri per l'anno per la durata di un mese anche per svolgere le attività di assistenza e di controllo di cui all'articolo 1 nella Federazione russa.

(euro 4.000 al mese x 3 persone) = euro 12.000

Totale (punto primo) euro 27.000

*Articolo 2, paragrafo 2, punto secondo:*

Per attuare la cooperazione nel campo delle metodologie dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia, viene prevista l'organizzazione di un seminario internazionale in Italia con l'intervento di esperti dei due Paesi.

Gli oneri previsti riguardano:

- spese di soggiorno per un seminario della durata di una settimana, considerando Roma come città tipo, cui dovrebbero partecipare 25 docenti italiani, 25 russi, 5 docenti italiani che insegnano nelle sezioni bilingue russe, 4 funzionari in rappresentanza delle ambasciate, 2 funzionari in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e 2 funzionari in rappresentanza Ministero degli affari esteri:

Spese di soggiorno:

(euro 120 al giorno x 63 persone x 7 giorni) = euro 52.920

spese di viaggio per i docenti italiani:

(euro 100 x 30 persone) = euro 3.000

rimborsi e compensi ai relatori:

(euro 5.00 x 2 relatori x 7 giorni) = euro 7.000

spese di organizzazione:

euro 2.000

materiale fornito ai partecipanti:

euro 1.000

redazione, stampa e diffusione degli atti:

euro 1.000

spese di viaggio e soggiorno per gli incontri preliminari degli esperti:

considerando 4 esperti di cui 2 russi si avrà la seguente spesa:

biglietti aerei andata-ritorno Mosca - Roma

(euro 1.100 x 2 persone) = euro 2.200

euro 120 al giorno x 4 persone x 3 giorno = euro 1.440

Totale (punto secondo) euro 70.560

L'onere di euro 70.560 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per la pubblica istruzione.

*Articolo 2, paragrafo 2, punto terzo e articolo 5:*

Per gli scambi di documentazione pedagogica, di libri scolastici, di informazioni bibliografiche e di altri materiali, è previsto il ricorso ad



un soggetto universitario per la raccolta commentata con un compenso di euro 4.000, a titolo di spese per libri, pubblicazioni e materiale audiovisivo da trasmettere agli Istituti italiani di cultura all'estero e a studiosi ed enti culturali scolastici italiani e stranieri con contributo di euro 3.000, per un totale di euro 7.000. Di detto onere l'importo di euro 5.000 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per la pubblica istruzione.

Totale (punto terzo) e articolo 5    euro        70.000

*Articolo 2, paragrafo 2, punto quinto:*

Detti scambi vengono realizzati prevedendo la frequenza in Italia di uno stage di formazione e perfezionamento per la durata di due settimane da parte di un gruppo di 20 studenti russi che frequentano corsi di lingua italiana nelle scuole secondarie russe e, analogamente, la frequenza in Russia per partecipare ad uno *stage* di formazione e perfezionamento per la durata di due settimane da parte di un gruppo di 20 studenti italiani che frequentano corsi di lingua russa nelle scuole secondarie italiane, in particolare nelle sezioni bilingue.

I relativi costi sono limitati alle sole spese di soggiorno per i venti studenti russi e per i loro due docenti accompagnatori che ospitano; e, analogamente alle sole spese di viaggio per i venti studenti italiani ed i loro due accompagnatori che si recano nella Federazione russa.

Spese di soggiorno:

studenti russi:		
(euro 70 al giorno x 20 persone x 14 giorni) =	euro	19.600
accompagnatori russi:		
(euro 120 al giorno x 2 persone x 14 giorni) =	euro	3.360
studenti ed accompagnatori italiani, biglietto aereo andata-ritorno Roma - Mosca		
(euro 1.100 x 22 persone) =	euro	24.200
		47.160
		47.160

L'importo di euro 47.160 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

*Articolo 2, paragrafo 2, punti sesto e settimo e articolo 3:*

Prevedono gli scambi d'insegnanti per l'aggiornamento professionale e per lo sviluppo delle ricerche scientifiche, inoltre verranno favoriti gli scambi tra gli Istituti scolastici secondari dei due Paesi.

Per raggiungere detta finalità verrà organizzato un seminario estivo per la durata di sei giorni da tenersi ad anni alterni nei due Paesi. Per detti scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico

della Parte ricevente. Si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per n. 15 docenti russi in Italia:		
(euro 120 x 15 persone x 6 giorni) =	euro	10.800
Sempre in relazione a detti scambi, si prevede che l'Italia possa mandare nella Federazione russa 15 docenti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:		
n. 15 biglietti aerei andata-ritorno Roma - Mosca (euro 1.100 x 15 persone) =	euro	16.500
<hr/>		
Totale (articolo 2, paragrafo 2, punti sesto e settimo - articolo 3)	euro	27.300
<hr/> <hr/>		

L'onere di euro 27.300 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per la pubblica istruzione.

#### Articolo 4:

Le Parti favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento di concorsi per migliorare la conoscenza delle lingue, delle letterature e culture dei due Paesi. A tale fine viene previsto un concorso che si terrà due volte ogni 5 anni per studenti russi in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche in Russia ed in Italia, la cui spesa è così suddivisa:

spese di soggiorno per n. 50 studenti per la durata di sei giorni:		
(euro 70 al giorno x 50 persone x 6 giorni) =	euro	21.000
spese di soggiorno per n. 5 accompagnatori per la durata di sei giorni:		
(euro 120 al giorno x 5 persone x 6 giorni) =	euro	3.600
spese per la commissione:		
COMPENSI		
(euro 100 al giorno x 4 comp. x 4 giorni) =	euro	1.600
RIMBORSO SPESE	euro	800
spese di ospitalità per i rappresentati delle ambasciate:		
(euro 120 al giorno x 2 persone x 4 giorni) =	euro	960
spese di organizzazione:		
	euro	6.000
<hr/>		
Totale (articolo 4)	euro	33.960
<hr/> <hr/>		

L'onere di euro 33.960 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

*Articolo 6:*

Per seguire lo stato di attuazione dell'Accordo, le Parti costituiscono un Gruppo di lavoro congiunto che si riunirà annualmente in Italia e nella Federazione russa.

Ipotizzando l'invio di un funzionario a Mosca con una permanenza in detta città di quattro giorni si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:

pernottamento

(euro 150 al giorno x 1 persona x 4 giorni) = euro 600

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 114:

l'importo di euro 114 è ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 76 + euro 30,

quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto

1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n.662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446) = euro

106 x 1 persona x 4 giorni

euro 424

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma - Mosca

(euro 1.100 x 1 persona) euro 1.100

Totale onere (articolo 6) euro 2.124

L'importo di euro 2.124 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per la pubblica istruzione.

	2007		2008		2009	
Articolo 1	euro	66.000	euro	66.000	euro	66.000
Articolo 2, paragrafo 2, punto primo e articolo 1	euro	27.000	euro	27.000	euro	27.000
Articolo 2, paragrafo 2, punto secondo	euro	70.560	euro	70.560	euro	70.560
Articolo 2, paragrafo 2, punto terzo e Articolo 5	euro	7.000	euro	7.000	euro	7.000
Articolo 2, punto 5	euro	47.160	euro	47.160	euro	47.160
Articolo 2, paragrafo 2, punti sesto e settimo e Articolo 3		27.300	-		euro	27.300
Articolo 4	-		-		euro	33.960
Articolo 6	euro	2.124	euro	2.124	euro	2.124
Totale onere	euro	247.144	euro	219.844	euro	281.104
In cifra tonda	euro	247.145	euro	219.845	euro	281.105

Pertanto, l'onere complessivo, da porre a carico del bilancio dello Stato, ammonta ad euro 247.145 per l'anno 2007, ad euro 219.845 per l'anno 2008 e ad euro 281.105 a decorrere dall'anno 2009. Di detto importo la somma di euro 177.945 per l'anno 2007, di euro 150.645 per l'anno 2008 e di euro 201.005 a decorrere dal 2009 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e per la restante parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei docenti, agli scambi di specialisti, docenti, esperti, studenti, contributi all'organizzazione di seminari, concorsi, l'invio di funzionari, riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Per quanto concerne l'impatto dell'Accordo sulla normativa interna – a parte la necessità di garantire risorse, come chiarito nella relazione tecnica e nell'allegata tabella «a pettine» – non incide su alcun aspetto normativo.

L'Accordo non incide su leggi e/o regolamenti attualmente vigenti in Italia in materia di istruzione. Si istituzionalizza, infatti, una collaborazione di fatto già iniziata da parte delle Amministrazioni italiane con le omologhe russe. In particolare si tratta del funzionamento di più scuole bilingui (di cui tre a Mosca, una a Novgorod, una a Ekaterinburg), attraverso contributi a valere sui capitoli del Ministero degli affari esteri.

Se è vero che l'Accordo non incide su aspetti normativi vigenti, nondimeno richiede risorse certe per la sua applicazione. Di qui la necessità di adottare una legge che finanzia a regime dette attività e che fa rientrare la ratifica dell'atto in parola fra le previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre la collaborazione tra gli Istituti scolastici dei due Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti d'amicizia attraverso una migliore conoscenza reciproca delle lingue, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Federazione russa ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo specifico in luogo delle intese attualmente in vigore che consentono scambi giovanili senza avere alcuna continuità né risorse adeguate.

*Destinatari:* a beneficiare dell'Accordo saranno gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria dei due Paesi.

*Soggetti coinvolti:* le Amministrazioni dei due Paesi responsabili per l'esecuzione dell'Accordo sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la promozione e le relazioni culturali e il Ministero dell'istruzione con le omologhe istituzioni russe.

*Analisi costi-benefici:* dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi di studenti e di insegnanti, di partecipazione a concorsi, organizzazione di corsi e convegni, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la promozione della cultura oltre che delle reciproche conoscenze linguistiche.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 247.145 per l'anno 2007, di euro 219.845 per l'anno 2008 e di euro 281.105 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## ACCORDO

**tra il Governo della Repubblica Italiana e  
il Governo della Federazione Russa sugli  
studi della lingua italiana nella  
Federazione Russa e della lingua russa  
nella Repubblica Italiana**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti",

riferendosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma,

tenendo conto delle antiche tradizioni storiche della collaborazione culturale esistenti tra l'Italia e la Russia,

con la volontà di rafforzare e sviluppare ulteriormente i legami culturali e scientifici bilaterali, la reciproca comprensione ed i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi ed i due popoli,

esprimendo il desiderio dell'ulteriore allargamento della cooperazione nel campo dell'istruzione e della cultura,

considerando che l'approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle culture italiana e russa nelle scuole dei due Paesi, contribuirà all'allargamento della collaborazione e della comprensione reciproca tra i popoli della Repubblica Italiana e della Federazione Russa,

esprimendo l'intenzione di estendere, anche a livello universitario, il presente quadro di collaborazione per lo sviluppo delle conoscenze delle lingue italiana e russa,

esprimendo, altresì, l'auspicio di estendere analogo quadro di collaborazione a tutte le Istituzioni ed Enti interessati,

condividendo insieme agli altri partner europei la convinzione del fatto che la conoscenza di almeno due lingue straniere in Europa è uno dei fattori chiave per l'istruzione, per il collocamento al lavoro e per lo sviluppo della personalità,

hanno concordato quanto segue:

#### Articolo 1

Le Parti favoriranno gli studi e l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiane presso le istituzioni di istruzione secondaria in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russe presso gli istituti di istruzione secondaria in Italia.

#### Articolo 2

Nell'ambito delle loro disponibilità le Parti favoriranno l'incremento della qualità dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia e l'aumento del numero degli studenti di queste lingue, considerando anche le scelte dei genitori e degli studenti.

Per il raggiungimento di questi scopi le Parti effettueranno sulla base di reciprocità:

- gli scambi annuali di specialisti qualificati per tenere conferenze e lezioni pratiche sulla lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria russi e sulla lingua e letteratura russa negli istituti di istruzione secondaria italiani;

- la cooperazione nel campo delle metodologie dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia;
- gli scambi di documentazione pedagogica, di libri scolastici, di informazioni bibliografiche e di altri materiali;
- gli scambi di esperienze e di informazioni nel campo delle moderne tecnologie di insegnamento delle lingue straniere;
- gli scambi di studenti che studiano rispettivamente la lingua italiana o la lingua russa, per il perfezionamento della loro preparazione;
- gli scambi di insegnanti di lingue e di letterature italiana e russa per l'aggiornamento professionale e per lo sviluppo delle ricerche scientifiche;
- la collaborazione per l'organizzazione di corsi linguistici estivi per i docenti delle lingue del Paese partner nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

#### Articolo 3

Le parti favoriranno l'attivazione e lo sviluppo dei legami di partnership diretti, inclusi gli scambi tra gli istituti scolastici secondari della Repubblica Italiana e della Federazione Russa dove si studiano le lingue, le letterature e le culture dei Paesi delle Parti.

#### Articolo 4

Le Parti nell'ambito delle loro possibilità favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento di olimpiadi e di concorsi per la migliore conoscenza delle lingue, delle letterature e delle culture italiana e russa,

nonché gli incontri tra studenti delle lingue, letterature e culture italiana e russa.

#### Articolo 5

Le Parti definiranno le modalità di collaborazione per la redazione di adeguato materiale didattico per l'insegnamento delle lingue e letterature italiana e russa per i diversi livelli e indirizzi di insegnamento.

#### Articolo 6

Le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro congiunto il quale definirà, nell'ambito di protocolli concordati, le condizioni per la realizzazione di quanto indicato nei precedenti articoli del presente Accordo.

#### Articolo 7

Il presente Accordo non esclude altre forme di collaborazione ai fini dello sviluppo degli studi e dell'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiana in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russa in Italia, da concordare tra le Parti.

#### Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e potrà essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno sei mesi prima della sua scadenza. La denuncia, così notificata, produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla relativa notifica.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Roma, il giorno 5 del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
ROMA

ROMA, 5 NOVEMBRE 2003



PER IL GOVERNO DELLA  
FEDERAZIONE RUSSA

